



ASPeF

Il cuore della città

Azienda Servizi alla Persona e alla Famiglia

P. le Michelangelo n. 1 – 46100 Mantova

C.F. e P.IVA 01837820206 – Tel 0376357811

sito www.aspefmantova.it – mail aspef@aspefmantova.it - PEC aspef@arubapec.it

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, MULTILOTTO E MULTICRITERIO, DI RILEVANZA EUROPEA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI A.S.P.EF. E FARMACIE MANTOVANE S.R.L. PER LA DURATA DI N. 3 ANNI (PERIODO INDICATIVO 01.01.2026 - 31.12.2028) – C.U.I.: S01837820206202500001.

ID SINTEL: 209569116.

Per A.S.P.eF.

Lotto 1 - All risks - CIG: B8EAAEFF45

Lotto 2 - RCT-O - CIG: B8EAAF001D

Lotto 3 - RC Patrimoniale - CIG: B8EAAF10F0

Lotto 4 - Tutela Legale - CIG: B8EAAF21C3

Lotto 5 - Infortuni - CIG: B8EAAF3296

Lotto 6 - Kasko (danni a veicoli) - CIG: B8EAAF4369

Lotto 7 - RC automezzi - CIG: B8EAAF543C

Per Farmacie Mantovane s.r.l.

Lotto 8 - All risks - CIG: B8EAAF650F

Lotto 9 - RCT-O - CIG: B8EAAF75E2

Lotto 10 - Tutela Legale - CIG: B8EAAF86B5

Lotto 11 - Infortuni - CIG: B8EAAF9788

Le risposte della stazione appaltante son evidenziate in grassetto

1. (PER TUTTI I LOTTI) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore (Assicuratore Aggiudicatario dell'appalto) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l'inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata: **ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI**: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di **ESCLUSIONE OFAC**, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

Nulla osta.

2. La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento nei Capitolati **RC PATRIMONIALE** e **TUTELA LEGALE** della seguente appendice: **APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE** Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue: **Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza. Ai fini della presente appendice, per "Area Specifica" si intende: (a) la Repubblica di Bielorussia e/o (b) la Federazione Russa (come**

riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite). Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni. Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate. Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

Nulla osta.

3. (LOTTI RCP - TUTELA RC PROFESSIONALE D&O) Chiediamo, se l'Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa.

No.

4. Per i Lotti INFORTUNI, chiediamo se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.

No.

5. Per il lotto KASKO siamo a richiedere: se ci sono differenze di rilievo presenti tra le condizioni in scadenza e quelle ora proposte con riguardo alle garanzie prestate, al limite di indennizzo per veicolo, allo scoperto/franchigia per sinistro. Chilometri registrati a consuntivo in ciascuna delle ultime cinque annualità come da schema di seguito riportato: Consuntivo Anno 2024: Km _____; Consuntivo Anno 2023: Km _____; Consuntivo Anno 2022: Km _____; Consuntivo Anno 2021: Km _____; Consuntivo Anno 2020: Km _____.

Non ci sono differenze di rilievo presenti tra le condizioni in scadenza e quelle ora proposte con riguardo alle garanzie prestate, al limite di indennizzo per veicolo, allo scoperto/franchigia per sinistro.

Si precisa che i consuntivi dei Km afferiscono alle annualità come di seguito indicate:

Consuntivo 01/07/2024 - 30/06/2025: Km 60.000

Consuntivo 01/07/2023 - 30/06/2024: Km 70.000

Consuntivo 01/07/2022 - 30/06/2023: Km 1.500

Consuntivo 01/07/2021 - 30/06/2022: Km 1.200

Consuntivo 01/07/2020 - 30/06/2021: Km 1.000.

6. Per i lotti RC GENERALE, chiediamo La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all'inserimento sul capitolato della clausola sotto-riportata. Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE CYBER , ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima Esclusione Cyber Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende: (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l'uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente; (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell'Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell'Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell'Assicurato; (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall'operatività dei siti Internet, intranet o extranet dell'Assicurato. La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell'attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.

Nulla osta.

7. Premi e assicuratori in corso.

Premi annuali in corso per A.S.P.eF.:

- Furto: € 1.600,00
- Incendio: € 8.740,50
- Infortuni: € 7.055,00
- Elettronica: € 960,00
- RC automezzi: € 9.492,50
- Tutela legale: € 5.667,00
- Kasko: € 1.498,00
- RCT-O: € 38.508,75
- RC patrimoniale: € 7.400,00.

Premi annuali in corso per Farmacie Mantovane s.r.l.:

- Furto: € 8.670,00
- Incendio: € 960,40
- Elettronica: € 972,60
- Tutela legale: € 1.286,00
- RCT-O: € 3.667,50.

La compagnia assicurativa affidataria di tutte le polizze in essere, sopra esposte, è: Generali Italia S.p.a., agenzia Mantova Virgilio, con sede legale in via Cremona n. 29/2 a Mantova.

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2 DEL 18/11/2025 - RISPOSTA DEL 19/11/2025
--

Le risposte della stazione appaltante sono evidenziate in grassetto

1. Richiesta chiarimento lotto 3 RC Patrimoniale: conferma che non risultano sinistri aperti negli ultimi 5 anni? Non risultano pervenute richieste di risarcimento e/o circostanze negli ultimi 5 anni? Premio, massimali e franchigia in corso?

Si conferma che non risultano sinistri aperti negli ultimi 5 anni, come da allegato “elenco sinistri”.

Si conferma che non sono pervenute richieste di risarcimento e/o circostanze negli ultimi 5 anni.

Premio annuale: € 7.400,00.

Massimale aggregato per periodo di assicurazione per tutte le perdite patrimoniali di tutti gli assicurati: € 3.000.000,00.

Franchigia in corso: nessuna.